



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI  
RIPRESA E RESILIENZA

*Roma,* vedi intestazione digitale.

*M* Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Direzione Generale Valutazioni  
Ambientali  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP: 5768]  
*va@pec.mite.gov.it*

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Class* 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 20/2019 – 61.10

34.43.01 / fasc. SS-PNRR (Giada) 10/2021 – 109.4

*Oggetto:* [ID\_VIP: 5768] **GENZANO DI LUCANIA (PZ):** Impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno da 4,5 MW, e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 45 MW, da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ). Procedura riferita all'art. 27 del Decreto legislativo n. 152/2006 - VIA.  
Proponente: Blue Stone Renewable V S.r.l.  
Parere tecnico istruttorio VIA (nell'ambito del PUA) della Soprintendenza speciale per il PNRR

*e.p.c.*

Al Ministero dell'ambiente  
e della sicurezza energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
*compniec@pec.mite.gov.it*

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della Cultura  
*udcm@pec.cultura.gov.it*

Al Segretariato Regionale del MiC  
della Basilicata  
*sr-bas@pec.cultura.gov.it*

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio della Basilicata  
*sabap-bas@pec.cultura.gov.it*

Al Segretariato Regionale del MiC  
per la Puglia  
*sr-pug@pec.cultura.gov.it*



*A*

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
*sabap-fg@pec.cultura.gov.it*

Al Servizio II della DG ABAP – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*

Al Servizio III della DG ABAP – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*

Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Ambiente e Energia  
- Ufficio Compatibilità Ambientale  
*ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it*

-Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale  
*ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it*

Alla Regione Puglia  
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
*sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it*

**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

**VISTO** l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

**VISTO** quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante



\*

*"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208"*, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

**VISTO** l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *"Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020, che ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"* (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;



A

**VISTI** gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

**VISTO** che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

**PRESO ATTO** che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell’allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall’art. 8, comma 2-*bis*, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) individuati nell’allegato I-*bis* al decreto legislativo 152/2006;

**VISTO** l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

**CONSIDERATO** che in tale Atto di indirizzo all’interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che “la tutela del paesaggio” debba includere “la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR”;

**VISTO**, altresì, l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

**CONSIDERATO** che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell’attività del Ministero della cultura (MIC) nell’anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

**CONSIDERATO** che nello stesso all’interno delle Premesse si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di



produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante. “la tutela del paesaggio” debba includere “la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR”»;

**VISTO** l’art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

**VISTO** il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

**CONSIDERATO** che, con nota del 31/12/2020, acquisita agli atti dell’allora MiTE con prot. n. MATTM/10258 in data 02/02/2023, la Blue Stone Renewable V S.r.l., in qualità di Società proponente, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento per il rilascio, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA nonché dei seguenti titoli ambientali:

1. autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
2. autorizzazione culturale, di cui all’art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
3. autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
4. compatibilità con il Piano di Assetto Idrogeologico;

**PRESO ATTO** che, con nota prot. n. 10258 del 02/02/2021, l’allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 3602-A



del 03/02/2021, dopo aver esaminato la documentazione allegata alla suddetta istanza, ha comunicato alla società proponente la necessità, al fine della procedibilità dell'istanza, di un perfezionamento atti;

**CONSIDERATO** che, con nota del 17/02/2021, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 6173 del 24/02/2021, ulteriormente perfezionata con nota pec del 18/03/2021, la Proponente ha trasmesso la documentazione richiesta dall'allora MiTE;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 35009 del 06/04/2021, l'allora MiTE ha chiesto alle amministrazioni abilitate al rilascio dei summenzionati titoli ambientali di verificare, come indicato dal comma 5, dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'adeguatezza e completezza della documentazione presentata al fine del rilascio dei citati titoli ambientali e di comunicare entro il termine di 30 giorni eventuali ulteriori esigenze al riguardo;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 11445 del 08/04/2021, il Servizio V della Direzione generale ABAP, ha chiesto alle Soprintendenze competenti e ad i Servizi II e III della medesima Direzione, di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito all'adeguatezze e completezza documentale di cui sopra;

**EVIDENZIATO**, a riguardo che, il coinvolgimento della SABAP pugliese deriva dall'esigenza di estendere le valutazioni sul progetto anche a porzioni di territorio pugliese, interessate da potenziali impatti e ricomprese nell'AVI (Area vasta d'indagine);

**CONSIDERATO** che la SABAP per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, con nota prot. n. 3583 del 27/04/2021, ha chiesto documentazione integrativa relativa alla prima fase del procedimento in argomento;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 44296 del 28/04/2021, l'allora MiTE ha indetto la prima riunione di conferenza dei servizi per il procedimento in esame, da tenersi il giorno 12/05/2021;

**CONSIDERATO** che l'11/05/2021 la Società proponente trasmetteva nuovamente su idoneo supporto informatico l'intera documentazione, in riscontro a quanto richiesto dalla DG ABAP, con nota prot. n. 15775 del 10/05/2021, in cui veniva segnalata all'allora MiTE l'impossibilità di consultazione e valutazione di parte dei materiali allegati all'istanza di cui sopra;

**PRESO ATTO** che, con nota prot. n. 50573 del 13/05/2021, l'allora MiTE ha comunicato che, per motivi organizzativi, la sopradetta Conferenza dei Servizi sarebbe stata rinviata a data da destinarsi;

**CONSIDERATO** che l'allora MiTE, con nota prot. n. 50324 del 13/05/2021, avendo espletato, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 27 del D.Lgs n. 152/2006, le fasi procedurali inerenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali, avendo anche verificato che la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale era conforme alle previsioni degli artt. 22 e 23, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., e verificato l'assolvimento dell'onere contributivo previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del regolamento adottato con decreto interministeriale n. 1 del 04.01.2018, ha comunicato, ai sensi del comma 6 del citato art. 27 D.Lgs n. 152/2006, al Proponente ed alle Amministrazioni competenti, la procedibilità dell'istanza di VIA;

**EVIDENZIATO** che, con nota prot. n. 63124 dell'11/06/2021, il MiTE, a seguito della ripubblicazione della documentazione progettuale sul portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA in data 18/05/2021, resasi necessaria a causa di problemi tecnici di visualizzazione della stessa, ha ritenuto opportuno avviare una nuova consultazione per consentire alle amministrazioni preposte di verificare la completezza della



documentazione. Pertanto, stante la problematica intervenuta, il suddetto ente ha comunicato la necessità di avviare nuovamente il procedimento di VIA di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, ricompreso nel Provvedimento Unico Ambientale;


**CONSIDERATO** che, alla luce del riavvio di cui sopra, la DG ABAP, con nota prot. n. 20715 del 16/06/2021, ha chiesto agli Uffici preposti di questo Ministero di valutare l'intera documentazione pubblicata sul portale del MiTE, segnalando eventuali carenze relative alle autorizzazioni di propria competenza;

**RILEVATO** che la Direzione generale ABAP, acquisite le richieste di integrazioni documentali, pervenute sia dalla SABAP competente per il territorio foggiano ricompreso nell'AVI (con nota prot. 6401 del 07/07/2021), che dalla SABAP competente per il territorio lucano (con nota prot. n. 7547 del 02/07/2021), ha segnalato al MiTE (con nota prot. n. 23724 del 09/07/2021) la necessità di materiali integrativi relativi alla prima fase procedurale dell'istanza in esame;

**CONSIDERATO** che la Società Blue Stone Renewable V S.r.l., tramite pec del 19/11/2021, facendo seguito alla nota prot. n. 114386 del 21/10/2021, con cui l'allora MiTE informava la Proponente della suddetta richiesta della Direzione generale ABAP, ha trasmesso i materiali integrativi richiesti;

**CONSIDERATO** che, sulla base di tali integrazioni, la DG ABAP, con nota prot. n. 1220 del 14/01/2022, ha chiesto alle competenti Soprintendenze e ai Servizi II e III della medesima Direzione di voler formulare le proprie valutazioni, tenendo nel debito conto tutte i succitati approfondimenti documentali;

**RILEVATO** che, in detta nota, la DG ABAP ha precisato che la richiesta di valutazioni alla SABAP per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia discende dalla necessità di considerare gli impatti dell'opera anche nell'AVI (evidenziata nella cartografia di seguito riportata, tratta dall'elaborato grafico della Società 'Mappa di intervisibilità teorica del parco eolico'), individuando potenziali impatti cumulativi con altri impianti ricadenti in tali territori, soprattutto con riguardo al grado di visibilità dell'impianto da punti panoramici, strade a valenza paesaggistica e altre aree e/o beni tutelati (architettonici, archeologici e paesaggistici);



**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 1140 del 02/02/2022, la SABAP per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia ha espresso parere negativo;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 1381 del 09/02/2022, la SABAP della Basilicata ha formulato parere endoprocedimentale negativo;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 19579 del 18/02/2022, l'allora Ministero della Transizione ecologica ha comunicato per il giorno 03/03/2022 alle ore 14:30 l'indizione, in modalità telematica, della Conferenza di servizi, di cui all'art. 27, co. 8, del D. Lgs. 152/2004;

**RICHIAMATO**, l'art. 27 del D. Lgs. 152/2006, c. 8, secondo cui «Alla conferenza partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente»);

**CONSIDERATO** che, con atto (prot. n. 6605 del 21/02/2022), l'arch. Serena Bisogno della DG ABAP, Servizio V, responsabile del procedimento in argomento, è stata delegata per la partecipazione alla riunione suddetta;

**CONSIDERATO** che il Servizio III della DG ABAP, con nota prot. n. 8602 del 07/03/2022, ha confermato le valutazioni formulate dalla competente SABAP della Basilicata;

**CONSIDERATO** che questo Ministero, a seguito della prima riunione di Conferenza Servizi, con nota prot. n. 9580 dell'11/03/2022, ha chiesto al Proponente i seguenti approfondimenti:

- in merito agli impatti cumulativi, sia la cartografia che i fotoinserimenti comprensivi anche degli impianti inclusi nell'AVI attualmente in iter di valutazione d'impatto ambientale (regionale e nazionale);
- le cartografie integrative con estensione dell'analisi richiesta da questo Ministero all'intero territorio compreso nell'AVI, non limitando l'impiego di differenti colorazioni al solo tracciato dei cavidotti;

**CONSIDERATO** che, la Società Blue Stone Renewable V S.r.l. ha fornito, tramite PEC del 08/04/2022, le integrazioni richieste dall'allora competente Servizio V della DG ABAP, acquisite agli atti con prot. n. 13796 dell'11/04/2022;

**EVIDENZIATO**, a riguardo, che le stesse erano state richieste dalla DG ABAP nel corso della prima riunione di Conferenza dei Servizi, tenutasi il 03/03/2022, in quanto determinati aspetti di competenza di questo Ministero risultavano non opportunamente indagati nelle integrazioni precedentemente prodotte dalla medesima Società;

**CONSIDERATO** che la Società proponente, con nota acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 13796 dell'11/04/2022, ha inviato la documentazione integrativa richiesta

**CONSIDERATO**, pertanto, che, con nota prot. n. 14258 del 13/04/2022, la DG ABAP, alla luce della nuova documentazione pervenuta, ha chiesto:

- alla Soprintendenza ABAP della Basilicata di verificare se la stessa comporti la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni al parere endoprocedimentale prot. n. 1381 del 09/02/2022;
- alla SABAP per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, invece, di voler predisporre il proprio contributo istruttorio, considerando tutta la documentazione progettuale, comprensiva





delle integrazioni formulate dal Proponente *ante e post* Conferenza dei Servizi;

- al Servizio II della DG ABAP, acquisiti i pareri di cui sopra, di modificare e/o integrare il contributo già reso con prot. n. 8602 del 07/03/2022;
- al Servizio III della DG ABAP, invece, di voler predisporre il proprio contributo istruttorio.

**CONSIDERATO** che, in riscontro a quanto sopra richiesto:

- con nota prot. n. 5750 del 24/05/2022, la SABAP per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia ha formulato parere endoprocedimentale negativo, rilevando che l'impianto in esame possa produrre nell'ambito dell'Alta Murgia impatti visivi significativi sulla componente visivo-percettiva;
- con nota prot. n. 540 del 17/01/2023, la SABAP della Basilicata ha ribadito il proprio parere negativo, ritenendo che la documentazione integrativa trasmessa dal richiedente abbia confermato e rafforzato quanto già espresso nella prot. 1381 del 09/02/2022;

**CONSIDERATO** che il Servizio III della DG ABAP, con nota prot. n. 3803 del 31/01/2023, ha confermato le valutazioni formulate dalle competenti Soprintendenze;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 1346 del 01/02/2023, il Servizio II della DG ABAP, nel condividere i contenuti dei pareri espressi dalle competenti SABAP, ha ribadito che, «nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25»;

**VISTO** che, con nota prot. n. 28551 del 07/03/2022, la Direzione Generale per le politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Basilicata ha formulato il proprio parere positivo con prescrizioni, rilevando come alcune unità catastali interessate dai lavori in argomento ricadano in aree sottoposte a vincolo idrogeologico (ai sensi del R.D. n. 3267/1923);

**VISTO** che, con nota prot. n. 1954 del 20/01/2023, la Direzione Generale dell'Ambiente, del territorio e dell'energia della Regione Basilicata ha formulato il proprio parere negativo, mettendo in evidenza interferenze dell'opera con aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'art. 142 lett. b del D. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e sottolineando come l'impianto ricada interamente in zona vincolata di notevole interesse pubblico (DGR n. 202200345 del 10/06/2022) di cui all'art. 136 del D. lgs. 42/2004;

**RITENUTO** di condividere e fare propri i contributi suindicati delle competenti Soprintendenze ABAP e dei Servizi II e III di questa Direzione, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**

**PREMESSO** che il progetto di cui trattasi interessa il territorio comunale di Genzano di Lucania, nella provincia di Potenza. Nello specifico, è prevista la realizzazione di n. 10 aerogeneratori, ciascuno della potenza di 4,5 MW, per una potenza complessiva di 45 MW, aventi un'altezza al mozzo di 127,5 m, un diametro del rotore di 145 m, per un'altezza totale pari a 200 m, determinante un'area vasta di studio il cui perimetro dista non meno di 10 km dal più vicino aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010. Per la




sua realizzazione sono previste le seguenti opere ed infrastrutture:

#### Opere Civili:


- Realizzazione della viabilità di servizio interna all'impianto;
- Adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente nel sito;
- Realizzazione dei cavidotti;
- Esecuzione dei plinti di fondazione delle macchine eoliche;
- Realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori;
- Posa in opera della cabina MT prefabbricata;
- Posa in opera della sottostazione utente completa di basamenti e cunicoli per le apparecchiature elettromeccaniche.

#### Opere impiantistiche:

- Installazione degli aerogeneratori;
- Esecuzione dei collegamenti elettrici in cavidotti interrati tra i singoli aerogeneratori e tra gli aerogeneratori e la sottostazione dell'energia elettrica prodotta;
- Esecuzione del collegamento tra sottostazione utente e stazione RTN;
- Esecuzione sottostazione utente.



Layout di progetto su ortofoto (cfr. pag. 7, figura 2-2 della Relazione Paesaggistica)



Inquadramento progetto su base CTR (cfr. pag. 7, figura 2-3 della Relazione Paesaggistica)

**RICHIAMATO** il coinvolgimento per le valutazioni inerenti alla presente procedura di due Soprintendenze, ovvero della SABAP della Basilicata per l'ambito lucano, in cui ricadono gli aerogeneratori e le opere di connessione, e della SABAP per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, per i potenziali impatti visivi dell'opera;

**Pertanto, RELATIVAMENTE ALL'AMBITO LUCANO:**

**VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:**

- l'istituzione del **"Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo"** (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui Genzano di Lucania fa parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
  - *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
  - *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni";*
- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato *"Distretto di turismo rurale"* e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse *"Aree interne della Regione"*;
- il **"Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022"** (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria *"l'Italia del turismo e della cultura"*, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di

sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:

- come **“Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l’offerta nazionale”**, al fine di ampliare l’offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;**
- in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- **Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della “strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne” (punto A.2.4) afferma che:**
  - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
  - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filiere” presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
  - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
  - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
  - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
  - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul



territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;

- le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

**TENUTO CONTO** che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell’intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l’integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l’impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un “utilizzo turistico eco-compatibile”, nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli *opinion leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del “paesaggio preservato” e della “piccola” regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall’Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

**CONSIDERATO** che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l’evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce “... *una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni*” (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
  - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici**



**nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**

- **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

**CONSIDERATO** che, con particolare riferimento ai “paesaggi rurali storici”:

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

**CONSIDERATO e VALUTATO**, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

**CONSIDERATO** che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in



agricoltura (in particolare del lavoro);

**CONSIDERATO** che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

**CONSIDERATO** che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV *“Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei “Criteri generali”*, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) *“una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”*;
- al punto 16.4 che *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”*;

**CONSIDERATO** che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che *“la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*;

**CONSIDERATO** che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con



L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;

- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la "**individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**", approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*";

**TENUTO CONTO** che il "**Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**", validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto**;
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende





umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**

- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

**CONSIDERATO** che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

**CONSIDERATO e VALUTATO** che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

**RILEVATO**, inoltre, che, nel medesimo "Documento programmatico per la redazione del Piano



Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l’esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l’aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all’87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all’anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall’esterno;
- A trainare l’ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l’energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

**CONSIDERATO e VALUTATO** che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l’aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l’interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l’ambiente, dall’altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell’impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall’infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

**CONSIDERATO**, nello specifico del presente procedimento, che, sempre per quanto concerne **l’ambito territoriale lucano**, la competente SABAP e i Servizi II e III della DG ABAP, nonché la Regione Basilicata (Direzione generale dell’ambiente, del territorio e dell’energia) hanno espresso parere negativo alla realizzazione dell’opera, per gli impatti che la stessa avrebbe sui beni paesaggistici e culturali ricadenti nel territorio interessato.

In particolare, dalle valutazioni dei suddetti uffici, che qui si condividono, emerge anzitutto la seguente **situazione vincolistica:**



## 1.1. BENI PAESAGGISTICI

### 1.1.a. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

- D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera b:  
una parte di cavidotto di collegamento tra la turbina 1 e la turbina 2 ricade nel buffer di 300m dell'invaso artificiale Lago di Serra del Corvo;
- D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera g:  
l'area oggetto dell'intervento è contermina e in relazione visiva a querceti, sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lettera g ("i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
- D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m:
  - le opere a realizzarsi ricadono in una zona di interesse archeologico denominata Ager Bantinus, da tutelarsi ai sensi dell'art. 142, co.1, lettera m del D.Lgs. 42/2004, il cui procedimento di definizione e riconoscimento è in corso;
  - l'area oggetto dell'intervento è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lettera m ("le zone di interesse archeologico"), in quanto le turbine e le opere di connessione interferiscono col regio traturello "Palmira-Monteserico-Canosa" e col tratturo comunale "Palazzo-Irsina", tutelati ai sensi del D.M. del 22/12/1983. Si rileva che l'impianto si colloca in un areale con fitta presenza di siti dall'età preistorica a quella tardoromana, rilevati durante le ricognizioni sistematiche del Basentello Valley Archeological Project dell'Università di Alberta, disseminati tra le evidenze monumentali di Bantia sacra ad ovest ed il castello di Monteserico ad est.

### 1.1.b. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- Piano Strutturale Provinciale (PSP), approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n°56 del 27 novembre 2013

### 1.1.c. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- D.Lgs. 42/2004, art. 136, comma 1, lettera c:
  - Territorio comunale di Banzi: dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale - Legge 29/06/1939 n. 1497. L'area si trova a meno di 5 km dall'impianto in oggetto.
  - Territorio comunale di Irsina: dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comunale - G.U. n, 68 del 24/03/2011 D.D.R. del 07/03/2011. L'area si trova a circa 8 km dall'impianto in oggetto.



- Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per il Castello di Monteserico ed il territorio circostante (in itinere), pubblicata in data 18/10/2021 e citata ai sensi dell'art. 139, co. 2 del D.Lgs. 42/2004.
- D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c:
  - Fosso Marascione;
  - Vallone Pericolo;
  - Valle Nocellaro, Vallone della Radica;
  - Torrente Percopo;
  - Torrente Fiumarella.
- D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m:
  - Tratturo comunale Palazzo-Genzano (D.M. 22/12/1983);
  - Area Archeologica di Monteserico (D.D.R. 24/04/2003);
  - Bantia (D.D.R. 24/04/2003);
  - Bantia Sacra (P.S. 21/08/1976);
  - Acqua delle Nocelle - Banzi (P.S. 25/09/1978);
  - Cervarezza (D.M. 10/03/1977).

## 1.2. BENI ARCHITETTONICI

### 1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- La Badia, Banzi, D.M.04.01.97;
- Antico Castello di Monteserico, D.M. 14/03/1960;
- Masseria Verderosa, Genzano di Lucania, D.M.16.12.98;
- Fontana Capo d'Acqua, Genzano di Lucania, Legge 1089;
- Castello Palazzo D'Errico, Palazzo San Gervasio, D.M. 7/2/1997;
- Stazione Ferroviaria di Palazzo San Gervasio, D.S.R. 28 del 14/3/2018;
- Palazzo Camillo D'Errico, Palazzo San Gervasio, D.S.R. 72 del 19/9/2018.

### 1.2.b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10:

- comma 1) I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero Banzi, Genzano di Lucania e Palazzo San Gervasio.
- comma 4) lettera g: Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico



o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di Banzi, Genzano di Lucania e Palazzo San Gervasio.

### **1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:**

- Legge Regionale 54/2015.

### **1.3. BENI ARCHEOLOGICI**

#### **1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:**

- Con DDR del 24/4/2003 è stato sottoposto a vincolo archeologico diretto un ampio areale comprendente il castello normannosvevo sull'altopiano di Monteserico. Lungo le pendici della collina si distribuiscono altresì siti, che vanno dall'Età del Bronzo sino a quella romana, come attestano i risultati delle ricognizioni e degli scavi stratigrafici condotti nell'area. Sul versante occidentale tra il 2003 e il 2004 è stato portato alla luce un abitato che vive dall'Età del Ferro (IX a.C.) fino al periodo ellenistico; in particolare per quest'ultimo (IV-II a.C.) sono stati scoperti due edifici, di un tipo che dissemina il comprensorio in esame, ed una più antica area sacra, dotata di altare con focolare (eschara) e cisterna per la captazione delle acque (VI a.C.). Le ricognizioni del versante nord-orientale, invece, hanno intercettato una necropoli tardoantica (IV-V d.C.). A queste testimonianze si aggiunga che le indagini stratigrafiche più recenti (2008-2009) sulle strutture murarie del castello, hanno permesso di riscontrare quanto attestato dalle notizie documentarie, individuando due fasi costruttive principali. Il primo impianto, risalente al XII sec., è rappresentato dalla cinta muraria quadrangolare, dal torrione centrale e, sul solo fianco orientale, da un fossato di 3 mt.; ad una seconda fase costruttiva, riconducibile al XIII-XIV secolo, in accordo con quanto ricavabile anche dallo Statutum de reparatione castrorum (1241-1246), che attribuisce a Federico II importanti interventi di restauro del tenimentum Montis Solicolae (Monteserico), si fanno risalire il barbacane inclinato e gli ambienti interni addossati alla cinta di fortificazione. Infine, ad età angioina si data una fornace esterna all'insediamento, utilizzata prima per la realizzazione dei coppi di copertura, poi come calcara. Agli inizi del XVI secolo il castello risulta già diroccato e l'agro di pertinenza diviso in 21 difese del Regio Fisco del Tavoliere, affidato alle suore del Convento di Santa Chiara di Genzano. Sono proprio i numerosi casali e masserie che caratterizzano il territorio a confermare la forte vocazione agricola e pastorale come invariante strutturale di questo paesaggio antropico, che dimostra così la lunghissima continuità di vita.

Il vincolo del sito di Bantia Sacra è stato invece apposto con P.S. del 21/08/1976, riconoscendo nei resti dell'Auguraculum di Banzi (I a.C.), un unicum, per lo stato di conservazione, di questo genere di tempio non monumentale di età romana.

#### **1.3.b. esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice);**

- L'areale individuato per la realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione ricade in un territorio per il quale erano già noti da bibliografia (Buck 1971, Vinson 1972, Small



2011, McCallum Hyatt 2014) numerosi siti archeologici, afferenti al popolamento del comprensorio dall'epoca preistorica a quella moderna. È tuttora riconoscibile un'articolata viabilità, che dimostra l'esistenza di una serie di percorsi, forse risalenti ad epoca preistorica, essenzialmente piste armentizie che fanno sistema con la rete tratturale, istituita in età aragonese ed in uso fino al secolo scorso. Tutto questo ha permesso di rafforzare la percezione di questo territorio come di un fulcro del popolamento antico, per la lunghissima continuità di vita hanno riportato in luce numerosi siti di età preistorica. Tra i numerosi, si segnala la sovrapposizione dell'aerogeneratore 4 al sito eneolitico di Cerreto.

### **1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici:**

- Per quel che attiene l'area più direttamente interessata dal progetto per l'impianto eolico, essa si colloca nell'areale "Ager Bantinus", individuato nell'ambito della delimitazione delle zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 c. 1, lett. m.

**RILEVATO**, pertanto, che l'intervento potrebbe interferire coi sopradescritti beni, se ne specificano di seguito i **potenziali impatti**:

Con riferimento ai **BENI PAESAGGISTICI**:

Come emerge dalla carta dell'intervisibilità, le turbine dell'impianto sarebbero visibili dai seguenti comuni: Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio, Spinazzola, Acerenza, Oppido Lucano e Irsina.

Rispetto ai buffer di cui all'Allegato A della L.R. 54/2015, si evidenzia che:

- Le Turbine 1, 2, 3, 4 e 5 rientrano nel buffer di 5 km dal centro storico di Genzano di Lucania, come determinato dalla L.R. 54/2015, Allegato A;
- Le Turbine 1 e 2 rientrano nel buffer di 5 km dal centro storico di Banzi come determinato dalla L.R. 54/2015, Allegato A;
- La turbina 1 rientra nel buffer di 1 km dalle sponde dell'Invaso di Genzano come determinato dalla L.R. 54/2015, Allegato A.

Dai fotoinserimenti si evince che le turbine sarebbero visibili dall'area archeologica Bantia, contigua al centro abitato di Banzi.

Dal ponte sul Lago Serra del Corvo si percepirebbero a distanza ravvicinata le turbine 1 e 2 che distano, rispettivamente, 0,48 e 1,18 km dalla sponda del lago. Dal Larghetto Aquilina Sancia (sempre a Genzano di Lucania) le turbine sarebbero poco percepibili, ma sovrapposte visivamente ai parchi eolici Ventisei Srl e Parco Eolico Banzi.

Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).



- Parco Eolico Banzi la Regina;
- Parco Eolico Banzi;
- Parco Eolico Ventisei Srl;
- Parco Eolico EDP Renewables Italia Srl;
- Parco Eolico EDPR Villa Galla Srl;
- Parco Eolico Serra Gagliardi;
- Parco Eolico Genzano Wind.

Con riferimento ai **BENI ARCHITETTONICI**:

Rispetto ai buffer di cui all'Allegato A della L.R. 54/2015, si evidenzia che:


- **Tutte le turbine in progetto rientrano nel buffer di 10 km dal Castello di Monteserico** come determinato dalla **L.R. 54/2015**, Allegato A. In particolare:
  - Distanza turbina 1 – Castello: 7,30 km ca.;
  - Distanza turbina 2– Castello: 6,50 km ca.;
  - Distanza turbina 3 – Castello: 5,78 km ca.;
  - Distanza turbina 4 – Castello: 5,36 km ca.;
  - Distanza turbina 5 – Castello: 5,09 km ca.;
  - Distanza turbina 6 – Castello: 4,57 km ca.;
  - Distanza turbina 7 – Castello: 4,12 km ca.;
  - Distanza turbina 8 – Castello: 3,72 km ca.;
  - Distanza turbina 9 – Castello: 3,60 km ca.;
  - Distanza turbina 10 – Castello: 3,18 km ca.

La distanza media dal Castello di Monteserico è pari a 4,92 km ca.

- Le turbine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 rientrano nel **buffer di 3 km dalla Masseria Verderosa**, come determinato dalla L.R. 54/2015, Allegato A, imponente complesso rurale di tre piani, testimonianza della vocazione agrosilvopastorale dell'area.

Infine, si rileva che in data 18/10/2021 è stata pubblicata la proposta di **dichiarazione di notevole interesse pubblico per il Castello di Monteserico e il territorio circostante** e che da quella data sono divenute immediatamente efficaci le norme di salvaguardia, come stabilito dall'art. 139, co.2 del D.Lgs. 42/2004. Il procedimento si è concluso positivamente in data 10/06/2022, in cui è stata approvata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 345, avente ad oggetto "Dichiarazione di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) del D.Lgs. n. 42/2004, con conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni d'uso, l'area costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania", in cui tutte le considerazioni riguardanti la necessità di tutelare il paesaggio in questione hanno trovato formale ratifica.





Stralcio da elaborato "Fotoinserimenti" (A.17.3.2).

Con riferimento ai **BENI ARCHEOLOGICI**:

Dal punto di vista storico-culturale questo territorio sembra posto ai margini sudorientali dell'Ager Bantinus. L'organizzazione insediativa è volta allo sfruttamento agricolo a scala ridotta, che giustifica la presenza puntiforme di fattorie e strutture fino alle masserie di età moderna.

Questo patrimonio diffuso potrebbe essere pregiudicato dalla costruzione dell'impianto di macrogenerazione in esame.

L'elaborato "All\_A4\_6-Carta\_del\_Potenziale\_e\_del\_Rischio\_Archeologico\_002\_" riporta il tracciato della Via Appia e rappresenta il numero elevato di evidenze archeologiche e monumentali documentate in bibliografia. La classificazione del rischio da medio-basso ad alto, indicata sulla base della mera distanza tra il cavo di connessione e le evidenze, non restituisce a pieno la complessità del dato archeologico che restituisce, viceversa, un contesto di giacenza a scala territoriale ampio e articolato, attualmente interessato da un importante progetto di valorizzazione da parte del MiC con la candidatura dell'antica Via Appia all'iscrizione nel patrimonio Unesco.

**RELATIVAMENTE, INVECE, ALL'AMBITO PUGLIESE:**

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, *"Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio"*;

**VISTO** il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei*





*quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”;*

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il *“PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”*, e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede (*Cfr.* elaborato 8.5 del PPTR, sez C2). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati “interventi di rilevante trasformazione” ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.


**CONSIDERATO** che la competente SABAP e i Servizi II e III della DG ABAP hanno evidenziato che nel *buffer* distanziale di 10 km (come disposto dal D.M. 10 settembre 2010) ricadono porzioni territoriali del Comune di Spinazzola e, pertanto, per quel che concerne gli aspetti percettivi all'interno dell'area contermine, i potenziali impatti dell'opera investono l'ambito dell'Alta Murgia. L'ambito dell'Alta Murgia è caratterizzato dal rilievo morfologico dell'altopiano e dalla prevalenza di vaste superfici a pascolo e a seminativo che si sviluppano fino alla fossa bradanica. La delimitazione dell'ambito si è attestata quindi principalmente lungo gli elementi morfologici costituiti dai gradini murgiani nord-orientale e sud-occidentale che rappresentano la linea di demarcazione netta tra il paesaggio dell'Alta Murgia e quelli limitrofi della Puglia Centrale e della Valle dell'Ofanto, sia da un punto di vista dell'uso del suolo (tra il fronte di boschi e pascoli dell'altopiano e la matrice olivata della Puglia Centrale e dei vigneti della Valle dell'Ofanto), sia della struttura insediativa (tra il vuoto insediativo delle Murge e il sistema dei centri corrispondenti della costa barese e quello lineare della Valle dell'Ofanto). La morfologia è tipicamente collinare montagnosa, mentre dal punto di vista dell'idrografia superficiale, l'ambito è caratterizzato dalla presenza di reticoli idrografici a ventaglio ben sviluppati con corsi d'acqua che, nella maggior parte dei casi, hanno origine dalle zone sommitali dei rilievi appenninici. Il paesaggio rurale dell'Alta Murgia presenta ancora le caratteristiche del latifondo e dei campi aperti, delle grandi estensioni, dove il seminativo e il seminativo associato al pascolo sono strutturati su una maglia molto rada posta su una morfologia lievemente ondulata. La singolarità del paesaggio rurale murgiano, così composto si fonde con le emergenze geomorfologiche. La scarsità di infrastrutturazione sia a servizio della produzione agricola sia a servizio della mobilità ha permesso la conservazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo sistema insediativo. La valenza paesaggistica è alta verso sud-ovest, dove l'altopiano precipita con una balconata rocciosa, il costone murgiano, verso la Fossa Bradanica, traguarda visivamente i profili degli Appennini lucani. Il costone rappresenta l'elemento visivo persistente per chi attraversa la Fossa Bradanica



ed è caratterizzato da profondi valloni, steppa erbacea con roccia affiorante e un suggestivo e complesso sistema rupicolo.

**CONSIDERATO**, quindi, che, alla luce dell'alto valore paesaggistico messo in rilievo dalla descrizione di cui sopra, emerge che l'impianto comprometterebbe il paesaggio in oggetto sotto molteplici punti di vista, perché gli aerogeneratori, nel loro complesso, avrebbero un impatto negativo sulle visuali panoramiche del margine periurbano. In particolare, nell'area buffer che ricade nel territorio di Spinazzola, collocata principalmente tra il Torrente Roviniero ed il Torrente Basentello, le torri alte 200 m costituirebbero un detrattore percettivo rispetto al patrimonio culturale, con particolare riferimento al Regio Tratturo Melfi Castellaneta (n. 21).

**CONSIDERATO**, inoltre, che, dalla verifica effettuata da questa SS PNRR, ai sensi della lettera c-*quater* del c.8, come da ultimo modificato, dell'art. 20, del D. Lgs. 199/2021 sul progetto eolico in esame, si rileva come **l'impianto non ricada in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, poiché lo stesso rientra nella fascia di rispetto di 7 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 e della parte seconda del D. Lgs. 42/2004;



Stralcio cartografico GIS. Elaborazione SS PNRR

### **Beni Monumentali art. 10**

- Elettrodotta tangente "Masseria Verderosa " (ex Cafiero), comune di Genzano di Lucania (D.M. del 16/12/1998)
- Distanza di soli 3.300 m da "Fontana Capo D'Acqua", comune di Genzano di Lucania (Decl. del 05/11/1997)
- "La Badia", comune di Banzi (D.M. del 04/01/1997)
- "Masseria Matinella - Veltri", comune di Venosa (D.M. del 27/02/1992)

### **Beni Archeologici Tratturi art. 10**

- Interferenza diretta sul Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa (D.M. del 22/12/1983)



- Distanza di ca. 1.350 m dal Tratturo Comunale di Gravina (D.M. del 22/12/1983)

#### **Beni di interesse archeologico art. 10**

- Distanza di ca. 2.100 m da “Monteserico”, comune di Genzaono di Lucania (D.S.R. 24.04.03)
- Distanza di ca. 4.080 m da “Bantia”, comune di Banzi, D.M. 17.12.92 (mod. D.M. 03.08.83; D.M.14.03.77)
- Distanza di ca. 5.100 m da “Acqua delle nocelle”, comune di Banzi, P.S. 25.09.78 (mod. P.S. 26.05.78)

#### **Beni Paesaggistici art 136 aree di notevole interesse pubblico**

- Distanza di 3700 m dal vincolo Parte del territorio comunale di Banzi (DCR n 38 del 29 novembre 1985, GU n 151 del 02 luglio 1986)
- Distanza di 5505 m dal vincolo “Intero territorio comunale di Irsina” (DM 07 marzo 2011, GU n 68 del 24 marzo 2011)

**RILEVATO**, pertanto che, tenendo conto degli aspetti percettivi e della visibilità dell'impianto dai suddetti parchi - riserve naturali e di siti di rilevanza naturalistica, sono state riscontrate potenziali interferenze, anche in combinazione con quelli esistenti ed autorizzati che compromettono la rilevanza e l'integrità del paesaggio pugliese;

**VALUTATO**, in particolare, che l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi e l'impatto cumulativo, interagisce negativamente con gli altri impianti indicati negli elaborati di progetto amplificandone l'effetto selva e producendo un forte impatto percettivo sui ricettori sensibili (dinamici e statici) sopra indicati; in particolare si evidenzia che l'impianto risulterebbe quasi interamente visibile persino da centri abitati collocati a margine del perimetro dell'AVI (quali Banzi, Spinazzola, ecc.);

**VALUTATO** nello specifico, che, la sovrapposizione dell'impianto di progetto con i numerosi impianti già presenti, nello stesso territorio, porterebbe inevitabilmente alla creazione di “*effetto selva*” in considerazione della concentrazione di un numero così rilevante di aerogeneratori in un ambito così ridotto;

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, la vicinanza con gli aerogeneratori rispetto ai beni sopra menzionati, così come si evince anche dalle fotosimulazioni, determina impatti sia diretti sia cumulativi, quest'ultimo dovuto ad impianti eolici di grande generazione in fase di autorizzazione;

**CONSIDERATO** che, nonostante non sia stata attivata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25;

**RITENUTO** nel merito che l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 200 m) è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

**RITENUTO**, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:



- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella delle Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono qualità identitaria del territorio e testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale, apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

**CONSIDERATO** che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017 ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

**RITENUTO** utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle*

*aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura dell'allora MISE, MATTM E MIT)";

**CONSIDERATO**, inoltre, che dal Rapporto Statistico – “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020”, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta;

**CONSIDERATO** altresì che il “Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come, già a fine 2020, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta agli ultimi posti in Italia nella statistica relativa al consumo di energia da fonti rinnovabili;

**CONSIDERATO** che il documento interministeriale dell'allora MATTM e MiSE, relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti, proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

**CONSIDERATO** che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

**RITENUTO** pertanto che, in particolare nelle aree “sature”, quale può considerarsi la provincia di Potenza, il “rinnovo” dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione ‘effetto selva’);

**CONSIDERATO** che, a seguito dei pareri negativi formulati sia dalla Scrivente che dalla CTVA del MASE, con DM 2023-0000033 del 26/01/2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, ha formulato decreto negativo di compatibilità ambientale per una proposta progettuale relativa ad analogo impianto eolico di 10 aerogeneratori [ID\_VIP: 5605], ricadente nel medesimo Comune (Genzano di Lucania);

**RILEVATO**, nello specifico, che nel parere negativo di compatibilità ambientale, espresso dalla CTVA VIA-VAS dell'allora MiTE (n. 347 del 4 novembre 2022) per l'ID 5605, tra le motivazioni del diniego venivano riportati l'impatto cumulativo e l'interferenza di tale impianto [ID 5605] con altri, tra cui quello oggetto delle presenti valutazioni [ID 5768];

**CONSIDERATO** che, per il medesimo progetto [ID VIP 5605] anche questa SS PNRR aveva espresso



parere negativo (prot. n. 7521 del 28/12/2022), sottolineando i potenziali impatti cumulativi derivanti dalla compresenza sul territorio di diversi impianti, aventi pale e cavidotti spesso in sovrapposizione;

**RITENUTO**, quindi, di dover tenere nel debito conto, nell'ambito delle presenti valutazioni, sia la **notevole vicinanza tra gli impianti ID VIP 5605 e ID VIP 5768** che le analogie progettuali e localizzative di essi;

**EVIDENZIATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

**TENUTO CONTO** delle valutazioni delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio competenti per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II e III di questa Direzione generale;

### **Questa Soprintendenza Speciale**

**VISTA ed ESAMINATA** la documentazione presentata;

**RICHIAMATO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

**RITENUTO** di poter condividere le valutazioni formulate dalle competenti Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nei relativi pareri endoprocedimentali e dai Servizi II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della DG ABAP nei contributi istruttori;

### **ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società Blue Stone Renewable V S.r.l. per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 10 aerogeneratori, ciascuno da 4,5 MW, e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 45 MW, da realizzarsi nel Comune di Genzano di Lucania (PZ).

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP

Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP

Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA

